



Appalto irregolare: ritenute dovute dall'utilizzatore?

Renzo La Costa

In presenza del disconoscimento di un contratto di appalto per l'esecuzione di determinati lavori, il soggetto utilizzatore della manodopera non è tenuto al versamento delle ritenute se non vi è stata una formale richiesta di costituzione del rapporto di lavoro in capo al medesimo utilizzatore. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 10996 del 9.6.2020.

La questione nasce dalla una controversia relativa alla legittimità degli avvisi con cui l'Agenzia delle Entrate, disconosciuta la valenza di un contratto di appalto di lavori edili stipulato tra una ditta italiana e una società croata e ritenuto che i lavoratori dipendenti di quest'ultima ed impiegati nell'esecuzione dei lavori fossero da considerarsi, ai sensi degli art.21, comma 4 e 29 d.lgs.276/2003, alle dipendenze del sedicente appaltante, aveva preteso il pagamento di ritenute non effettuate e non versate ed aveva sanzionato il medesimo sedicente appaltante; la commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado con la quale erano stati accolti i ricorsi proposti dall'intimato contro gli avvisi in questione, ritenendo insussistenti i presupposti della pretesa impositiva in quanto i lavoratori non avevano esperito l'azione di cui all'art.29, comma 3 bis, d.lgs.276/2003 e non avevano ricevuto dalla ditta alcuna retribuzione.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza per avere la commissione regionale ritenuto rilevante, ai fini dell'obbligo di effettuazione delle ritenute, il positivo esito della richiesta del lavoratore di costituire il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appaltante e l'effettivo pagamento delle retribuzioni.

Ad avviso invece della suprema Corte, la commissione tributaria regionale ha applicato il comma 3 bis dell'art.29 del d.lgs. 276/2003, introdotto con il d.lgs. 251/2004, secondo cui, quando il contratto di appalto è stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 (*"l'appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"*), "il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di

procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo ...".

In forza del citato comma 3 bis -identico al comma 1 dell'art. 27 relativo alle ipotesi di somministrazione di lavoro irregolari, cioè avvenute al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1-, quando il contratto di appalto non si distingue dalla somministrazione di lavoro, l'utilizzatore delle prestazioni lavorative, diversamente da ciò che aveva sostenuto l'Agenzia delle Entrate, non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata e non è quindi gravato di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello della effettuazione delle ritenute d'acconto a norma dell'art. 23 d.P.R. 600/73, ma diviene datore di lavoro della manodopera utilizzata e tenuto all'adempimento di tali obblighi se ed in quanto il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro. In questo senso, peraltro, la Corte si era già espressa con la sentenza n.25014/2011, seguita dalla sentenza 6722/2017 e dalla sentenza n.31720/2018.

Quanto sopra è valso per il rigetto del ricorso.